

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

## TITOLO I

### I PRINCIPI GENERALI E LE DEFINIZIONI

#### Articolo 1

##### Normativa di riferimento

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:
  - a. dalla Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1 “Testo unico in materia di commercio” (Capo VI);
  - b. dalla Deliberazione del Consiglio della Regione Liguria n. 5 del 27 febbraio 2008 e relativo allegato;
  - c. dal Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di P.S.) e successive modificazioni, per quanto espressamente richiamato dalla legge regionale n. 1/2007 e per quanto non da essa disciplinato, purché comunque non in contrasto con la medesima legge regionale n. 1/2007;
  - d. dalle disposizioni contenute nel presente Piano comunale, che è stato elaborato ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale n. 1/2007.

#### Articolo 2

##### Finalità del Piano

1. Le presenti disposizioni vengono adottate per disciplinare lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande così come definita al Capo VI della legge regionale n. 1/2007, in esecuzione dei criteri di programmazione di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 27 febbraio 2008, n. 5.
2. La programmazione per le attività di somministrazione alimenti e bevande persegue le seguenti finalità:
  - a. Garantire lo sviluppo e l’innovazione della rete degli esercizi di somministrazione in relazione alle esigenze dei consumatori e degli utenti;
  - b. Salvaguardare le aree di interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale;
  - c. Stabilire regole per l’armonica integrazione con altre funzioni del territorio ed alla disponibilità di spazi pubblici ed a uso pubblico;
  - d. Raggiungere livelli ottimali dell’offerta mediante l’introduzione di parametri atti a migliorare la qualità dei servizi resi dai pubblici esercizi alla clientela;
  - e. Valorizzare l’attività di somministrazione al fine di favorire il turismo, l’enogastronomia e le produzioni tipiche locali.

#### Articolo 3

##### Validità del Piano

1. Il presente Piano ed i relativi criteri di rilascio di nuove autorizzazioni, di quelli relativi al trasferimento di sede e/o ampliamento di esercizi esistenti, deliberati dal Consiglio comunale, potranno essere modificati in qualunque momento con la medesima procedura prevista per l’approvazione, sentite le associazioni dei consumatori e commercianti, in relazione all’interesse dei consumatori ed all’efficienza delle attività di somministrazione, allo scopo di adeguare i criteri stessi alle mutate situazioni contingenti.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

#### Articolo 4

##### Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni regolamentari si applicano, relativamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per il rilascio delle seguenti autorizzazioni:
  - a. all'apertura a carattere permanente ed a carattere stagionale in sede fissa;
  - b. al trasferimento di sede;
  - c. all'ampliamento della sede.
2. Le disposizioni di cui al presente Piano si applicano anche alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
  - a. mediante distributori automatici in locali adibiti esclusivamente a tale attività;
  - b. in locali non aperti al pubblico;
  - c. dalle Associazioni o Circoli di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 235/2001.
3. Sono escluse dall'applicazione dei criteri di programmazione di cui al Titolo II del presente Piano le seguenti attività di somministrazione svolte:
  - a. negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari;
  - b. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, così come definite dal d.lgs. 30/04/1992, n. 285, salvo quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3 della legge regionale n. 1/2007, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, purché non abbiano accesso dalla pubblica via, e nei mezzi di trasporto pubblici;
  - c. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti esclusivamente per quegli impianti dotati di apparecchiature self-service post pagamento che devono obbligatoriamente installare attività accessorie, nonché per gli impianti relativi a carburanti ad erogazione non automatica (GPL-METANO);
  - d. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti e di chiunque svolga attività lavorativa nel plesso interessato;
  - e. senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
  - f. nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili;
  - g. nelle attività temporanee di cui all'art. 60 della legge regionale n. 1/2007.
4. In riferimento alla lettera a) del comma 3 del presente articolo, si precisa che l'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata prevalentemente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento, che devono costituire almeno il 50 % più uno dei clienti totali. Si deve inoltre precisare che non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento sia strumentale che dal vivo.
5. In riferimento alla lettera f) del comma 3 del presente articolo, si precisa che, all'interno di musei, teatri, sale da concerto, sale convegni e sale congressi, è consentito lo svolgimento dell'attività di somministrazione a condizione che:
  - a. la superficie destinata alla somministrazione non superi il 15% della superficie totale della struttura culturale e ricreativa;
  - b. il locale di somministrazione si trovi all'interno dell'unità immobiliare e non abbia accesso diretto dalla pubblica via;

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

- c. l'attività di somministrazione sia effettuata esclusivamente negli orari di effettuazione delle manifestazioni ricreative e o culturali.

Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui sopra, concretizza esercizio abusivo dell'attività pubblica di somministrazione ed è sanzionabile ai sensi di legge.

**Articolo 5**  
**Definizioni**

1. Ai fini del presente Piano si intende:
- a. per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
  - b. per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
  - c. per area aperta al pubblico, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
  - d. per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico, l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
  - e. per attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
  - f. per somministrazione nel domicilio del consumatore, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
  - g. per domicilio del consumatore, non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie;
  - h. per somministrazione svolta in forma stagionale, l'attività svolta anche per periodi di tempo limitati sulla base di quanto stabilito dalla programmazione comunale.

**Articolo 6**  
**Tipologia dell'attività**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un'unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2007, in possesso di più autorizzazioni per tipologie diverse, si identificano nell'unica tipologia di cui all'articolo 52, comma 1, della legge regionale n. 1/2007.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nuovi o già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2007, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione e pertanto le bevande, i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria, nonché tutte le tipologie di prodotti somministrati, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

**TITOLO II**  
**LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE**

**CAPO I**  
**Le disposizioni commerciali**

**Articolo 7**  
**La zonizzazione del territorio**

1. Agli esclusivi fini della presente programmazione, con l'intento di individuare omogenei criteri e parametri di ordine qualitativo occorrenti per l'apertura di nuove attività di somministrazione, per il trasferimento e/o per l'ampliamento di esercizi esistenti, il territorio del Comune viene suddiviso in zone e sub-zone commerciali, articolate come in appresso:

- a. ZONA 1: territorio comunale compreso tra il litorale e la linea ferroviaria
  - ZONA 1-A: Centro storico;
  - ZONA 1-B: Arenile;
- b. ZONA 2: territorio comunale compreso tra la linea ferroviaria e l'autostrada;
- c. ZONA 3: territorio comunale compreso tra l'autostrada ed il confine comunale settentrionale
  - ZONA 3-A: Peagna

così come perimetrate nella planimetria che sub lettera "A" si allega al presente Piano per farne parte integrante e sostanziale.

**Articolo 8**  
**I parametri qualitativi**

1. Richiamando gli indirizzi di cui alla Parte II della D.C.R. n. 5/2008 con i quali è stabilito l'obbligo di individuare parametri di tipo qualitativo che dovranno essere rispettati per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'effettivo svolgimento dell'attività, si individuano i seguenti criteri oggetto di valutazione:

- a. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E/O DI CONDIZIONAMENTO;
- b. CARATTERISTICHE DEGLI INFISSI;
- c. INSEGNE DI ESERCIZIO;
- d. AREE APERTE AL PUBBLICO;
- e. TENDE SOLARI e TENDAGGI;
- f. REQUISITI SANITARI;
- g. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE;
- h. INQUINAMENTO ACUSTICO.

2. I predetti parametri qualitativi sono successivamente individuati, con specifico riferimento alle caratteristiche proprie della zona commerciale in cui si andrà ad insediare l'esercizio di somministrazione, nelle tabelle contenute nell'allegato "B", facente parte integrante e sostanziale del presente Piano.
3. Detti parametri costituiscono requisito essenziale per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa e per il successivo svolgimento dell'attività.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

**Articolo 9**

**La pianificazione**

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo che precede, si individuano con riguardo ad ogni singola zona i parametri qualitativi il cui possesso vincola il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi, al trasferimento di sede e/o all'ampliamento di esercizi esistenti, così come meglio specificato nel prospetto allegato sub lettera "B" al presente Piano per farne parte integrante e sostanziale.
2. I titolari di esercizi di somministrazione che alla data di approvazione della presente pianificazione risultano aver già dato avvio all'impresa commerciale possono proseguire l'attività di somministrazione senza dover adeguare il locale ai parametri qualitativi di cui al precedente comma 1, a condizione che non modifichino in alcun modo le caratteristiche del locale autorizzato. Tale disposizione trova applicazione anche in caso di cessione dell'azienda, in proprietà o in affitto.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 troveranno completa applicazione nel caso in cui il titolare dell'attività dovesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei locali. Per l'annessione di nuove unità immobiliari occorrerà procedere all'adeguamento della sola superficie relativa ai locali oggetto di annessione (ad es.: acquisizione nuovi locali per la creazione sala fumatori, ecc.), salvo che gli interventi da effettuarsi implichino la necessità di apportare modifiche sostanziali anche ai locali già esistenti. Non costituisce adeguamento del locale la sola annessione di uno spazio pubblico esterno al locale per la collocazione di dehor con tavolini e sedie.
4. Fatta salva la facoltà concessa alle attività di somministrazione di estendere la tipologia del proprio esercizio previa semplice comunicazione, i titolari che intendono esercitare tale facoltà devono dimostrare di aver rispettato i requisiti igienico sanitari indicati nei parametri qualitativi di cui al comma 1 ed all'allegato "B", facente parte integrante e sostanziale del presente Piano.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

## **CAPO II LE DISPOSIZIONI URBANISTICHE**

### **Articolo 10**

#### **Destinazione d'uso dei locali e relative modifiche**

1. Il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ha come presupposto urbanistico la destinazione commerciale della o delle unità immobiliari atte ad ospitare l'attività. Nel caso gli immobili abbiano destinazione d'uso non commerciale dovrà essere richiesto idoneo mutamento di destinazione d'uso mediante D.I.A. obbligatoria come disciplinata dall'art. 23 della legge regionale del 06/06/2008, n. 16.
2. La modifica della destinazione d'uso dei locali finalizzata all'apertura di un pubblico esercizio in un immobile che ospiti anche unità immobiliari ad uso residenziale sarà procedibile solo in presenza di uno specifico progetto di insonorizzazione.

### **Articolo 11**

#### **Lo svolgimento dell'attività di somministrazione nella SUB ZONA 1-B ARENILE**

1. Trattandosi di attività autonoma rispetto allo stabilimento balneare, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei locali situati nella SUB ZONA 1-B ARENILE di cui all'art. 7 del presente Piano, può essere svolta a condizione che:
  - i locali rispettino le normative vigenti in materia demaniale;
  - la superficie di somministrazione di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), legge regionale n. 1/2007, nonché l'area occupata dai locali di lavorazione, cucine e servizi igienici siano interne al locale.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

**TITOLO III**  
**LE ATTIVITA' PUBBLICHE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

**CAPO I**  
**I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**Articolo 12**

**Autorizzazione all'apertura, trasferimento ed ampliamento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande**

1. La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento e/o l'ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata al protocollo del comune o inviata allo stesso a mezzo di raccomandata a.r..
2. Nella domanda devono essere indicati:
  - a. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
  - b. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 1/2007;
  - c. ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività e superficie complessiva del locale, con indicazione degli spazi di somministrazione e di servizio;
  - d. dichiarazione di aver presentato o di provvedere a presentare la dichiarazione inizio attività ai fini della registrazione di cui alla D.G.R. 20.04.2006, n. 386 e D.G.R. 15.12.06, n. 1465, così come modificata dalla D.G.R. 23.05.2008, n. 547, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, al competente ufficio comunale, che provvederà a trasmetterla alla competente ASL.
3. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà avvenire, come previsto dall' articolo 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, alla presenza del dipendente addetto o in alternativa allegando alla domanda copia di un documento di identità del richiedente.

**Articolo 13**

**Allegati alla richiesta di autorizzazione**

1. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e/o l'ampliamento delle attività di somministrazione devono essere allegati:
  - a. planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq. debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Decreto Ministero dell'Interno 17/12/1992, n. 564, dal Decreto Ministero dell'Interno 05/08/1994, n. 534. Il Comando di Polizia Municipale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità, anche nel caso di locali oggetto di modifiche strutturali;
  - b. la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
  - c. il certificato di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla normativa vigente o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite l'ufficio comunale competente;
  - d. autocertificazione attestante la congruenza del locale ai parametri qualitativi

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

individuati con riferimento alla specifica zona di localizzazione;

- e. la documentazione di previsione di impatto acustico di cui alle vigenti norme in materia;
  - f. copia anche semplice del contratto di disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, o dichiarazione sostitutiva.
2. La documentazione di cui al comma 1 lettere b) e c) del presente articolo, può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività.
  3. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria della modulistica indicata all'articolo 7 della L.R. n. 1/2007, al fine di uniformare le procedure al momento vigenti alle nuove disposizioni regionali in materia di somministrazione alimenti e bevande, si stabiliscono i contenuti delle domande di rilascio di autorizzazione, secondo lo schema allegato sub lettera "C" al presente Piano per farne parte integrante e sostanziale.

#### Articolo 14

##### Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.
2. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa. La documentazione o la regolarizzazione dovrà pervenire all'ufficio competente entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione o di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà archiviata. Dell'avvenuta archiviazione sarà data comunicazione al richiedente.
3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 5 del presente articolo è sospeso e inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Non si ha sospensione del termine nel caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima.
4. Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e/o l'ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'accertamento:
  - a. dei requisiti morali e professionali, di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 1/2007;
  - b. dei parametri qualitativi individuati con riferimento alla specifica zona di localizzazione;
  - c. dei requisiti in materia di sorvegliabilità dei locali, da effettuarsi da parte del competente Comando di Polizia Municipale e per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni del Decreto Ministero dell'Interno 17/12/1992, n. 564 e del Decreto Ministero dell'Interno 05/08/1994, n. 534.
5. Il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande è di 60 giorni, decorrenti dalla data di assunzione a protocollo dell'istanza.
6. Il responsabile del procedimento, prima dell'eventuale adozione del provvedimento di diniego, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione, di cui al presente comma, sospende il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 5 del presente articolo, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra. Il provvedimento finale deve contenere le motivazioni del mancato accoglimento di tali osservazioni.
7. Qualora entro il termine suddetto non venga comunicato il diniego dell'autorizzazione, o il procedimento non sia comunque interrotto per altre cause motivate, la domanda deve ritenersi accolta (silenzio-assenso) a condizione che la domanda risulti completa nelle attestazioni e nella documentazione prevista dalla legge regionale n. 1/2007, dalla D.G.R. n. 5/2008, nonché dal presente Piano.
8. Con la eventuale comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento deve intendersi concluso negativamente.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

9. L'ufficio comunale competente dà comunicazione, ogni sei mesi, alla Camera di Commercio territorialmente competente delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande rilasciate.

#### **Articolo 15**

##### **Inizio attività di somministrazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione, entro 180 giorni dalla notifica, da parte del Comune, dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima dell'avvio dell'attività, deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali.
2. Al fine di poter effettuare le verifiche di cui al comma 1, si stabilisce che contestualmente all'apertura dell'attività il titolare debba inviare al Comune la comunicazione di inizio dell'attività utilizzando il modulo allegato sub lettera "D", facente parte integrante e sostanziale del presente Piano.

#### **Articolo 16**

##### **Proroga**

1. Per casi di comprovata necessità, ai fini della proroga di cui all'articolo precedente, devono intendersi le seguenti fattispecie:
  - a. caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;
  - b. inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali;
  - c. inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
  - d. impedimenti dovuti a cause di forza maggiore nella presentazione/invio della notifica ai fini igienico sanitari al Comune;
  - e. ritardo da parte del Comune nel rilascio delle concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
  - f. incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione, adeguamento e conclusione dei lavori;
  - g. lutti, seri e documentati motivi di salute del titolare dell'autorizzazione, del coniuge, ovvero di un parente o affine entro il primo grado.
3. La proroga può essere concessa, previa specifica istanza motivata del titolare da inoltrare in carta semplice prima della scadenza dei termini di cui al primo comma dell'art. 14, per un periodo pari a quello necessario per l'adeguamento del locale;
4. La proroga nell'ipotesi di cui alla precedente lettera g) verrà concessa per un periodo pari a quello di temporanea documentata inabilità;
5. In ogni caso la proroga per l'attivazione dell'esercizio non potrà eccedere il periodo di giorni 180.

#### **Articolo 17**

##### **La sospensione volontaria dell'attività**

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione può sospendere volontariamente l'attività per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, previa presentazione di comunicazione scritta al Comune.
2. Il periodo di sospensione, fatto salvo l'obbligo di svolgimento senza interruzione, nel quinquennio, può essere richiesto anche per singoli periodi che nella loro durata complessiva non possono comunque superare i diciotto mesi.

#### **Articolo 18**

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

### **Il preposto ed il sostituto alla vendita**

1. In caso di assenza temporanea del titolare dell'autorizzazione, la conduzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere affidata ad un preposto o dipendente o sostituto; in tal caso il titolare rimane responsabile delle violazioni eventualmente commesse dal preposto o dipendente o sostituto.
2. Per preposto si intende il soggetto che, in modo stabile e continuativo, sovrintende al corretto svolgimento dell'attività commerciale, esercitandola in nome e per conto del titolare.
3. Per sostituto si intende il soggetto che, in modo saltuario ed in caso di assenze temporanee, fa le veci del titolare.
4. Il carattere di stabilità e continuità nella sostituzione all'esercizio dell'attività commerciale si concretizza nel caso in cui il titolare risulti volontariamente assente per un periodo di almeno trenta giorni consecutivi.
5. Il preposto all'attività commerciale deve essere nominato dal titolare con specifico atto che dovrà essere sottoscritto dal delegato per accettazione. Copia originale della delega dovrà essere trasmessa al Comune contestualmente all'inizio della sua attività lavorativa, mentre un secondo originale dovrà essere trattenuata nell'esercizio commerciale.
6. Il preposto all'attività commerciale deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 12 ed all'articolo 13 della L.R. n. 1/07.
7. Qualora il soggetto sia titolare di più attività di somministrazione di alimenti e bevande deve nominare un rappresentante preposto per ogni singola titolarità di attività.
8. Ai fini di cui al comma 5, nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria della modulistica prevista all'articolo 7 della L.R. n. 1/07, si stabiliscono i contenuti del modulo di delega e comunicazione secondo lo schema allegato sub lettera "E", facente parte integrante e sostanziale del presente Piano.

### **Articolo 19**

#### **L'ampliamento della superficie**

1. L'ampliamento della superficie di un locale di somministrazione eseguita senza interventi strutturali ma per la semplice annessione di aree aperte, private o pubbliche, è soggetto a semplice comunicazione e può essere legittimamente effettuato decorsi trenta giorni dalla data di sua assunzione al protocollo.
2. Di tale ampliamento il titolare dell'attività dovrà dare, ai fini igienico sanitari, specifica comunicazione utilizzando il modulo di notifica delle variazioni significative all'uopo predisposto in attuazione del Piano CE n. 852/2004.

### **Articolo 20**

#### **Il subingresso**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità dell'autorizzazione o dichiarazione di inizio attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante all'ufficio comunale competente. Nella comunicazione il subentrante deve dichiarare:
  - il trasferimento della titolarità dell'attività;
  - di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 1/2007.
3. Alla comunicazione dovranno essere allegati:
  - a. copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata fiscalmente registrata dell'avvenuto trasferimento di azienda o di un suo ramo;
  - b. originale dell'autorizzazione amministrativa del cedente.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

4. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante contestualmente alla presentazione della comunicazione.
5. La comunicazione di subingresso, con relativa prova dell'avvenuta presentazione o invio, dovrà essere conservata dal subentrante nell'esercizio, esibita a richiesta degli organi di polizia e consente il proseguo dell'attività purché completa delle autodichiarazioni previste.
6. La comunicazione di subingresso deve essere effettuata:
  - entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'autorizzazione;
  - entro un anno dalla data di decesso del titolare.
7. In caso di subingresso per decesso del titolare, la comunicazione è effettuata:
  - dall'erede;
  - dal rappresentante nominato dagli eredi;
  - dalla società costituita dagli eredi.
8. In caso di decesso del titolare, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della legge regionale n. 1/2007, il subentrante può continuare a titolo provvisorio l'attività. Il subentrante, entro un anno dalla data di decesso del titolare, deve dimostrare il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13 della L.R. 1/2007. In mancanza, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, l'autorizzazione o la dichiarazione di inizio attività decade automaticamente.
9. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria, della modulistica indicata all'articolo 7 della L.R. n. 1/2007, si stabiliscono i contenuti delle comunicazioni previste all'articolo 132 della L.R. n. 1/2007, secondo lo schema allegato sub lettera "F" al presente Piano per farne parte integrante e sostanziale.

### **Articolo 21**

#### **L'affidamento di reparto**

1. Il titolare di un'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande articolata su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione di uno o più reparti a soggetto terzo in possesso dei requisiti morali e professionali indicati all'articolo 12 e 13 della L.R. n. 1/2007, per un periodo di tempo convenuto.
2. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.
3. Il titolare presenta contestuale comunicazione al Comune dell'avvenuto affidamento di reparto allegando:
  - a. copia del contratto o dell'incarico sottoscritto dalle parti nel quale sia chiaramente indicata la durata dello stesso e le eventuali modalità di rinnovo;
  - b. autocertificazione sottoscritta dal gestore dell'attività attestante il possesso dei requisiti morali e professionali indicati all'articolo 12 e 13 della L.R. n. 1/07;
  - c. modulo di notifica delle variazioni significative per gli aspetti igienico sanitari.
4. In mancanza della suddetta comunicazione, il titolare risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
5. L'attività può essere iniziata dal gestore, il giorno dopo la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo al Comune, purché rispetti le norme in materia di lavoro, fiscali, igienico sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità. L'autorizzazione (o D.I.A.) non viene trasferita al gestore del reparto, ma rimane in capo al titolare.

### **Articolo 22**

#### **Limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

### **Articolo 23**

#### **Impatto acustico ed Ambientale**

1. Il competente ufficio comunale provvede a verificare, preventivamente al rilascio di una nuova autorizzazione alla somministrazione permanente o stagionale, l'adeguamento dei locali alle norme di tutela dell'inquinamento acustico. Anche dopo il rilascio dell'autorizzazione, ma in ogni caso prima dell'inizio dell'attività, è fatto obbligo per l'esercente di presentare specifica certificazione relativa alla Previsione di Impatto Acustico a firma di Tecnico fonometrico abilitato redatta secondo le previsioni normative vigenti, nonché secondo la normativa regionale di settore.
2. Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago e per le quali siano accertati fenomeni di inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, dovranno adeguare i locali alle vigenti norme in materia di inquinamento acustico e ambientale, nonché alle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

## CAPO II LE ATTIVITÀ ACCESSORIE

### Articolo 24

#### **Autorizzazione alla somministrazione ed attività accessorie**

1. L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande abilita anche:
  - a. all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi;
  - b. all'installazione ed all'uso di apparecchi di diffusione sonora e di immagini;
  - c. all'installazione ed all'uso di apparecchi elettronici da gioco (videogiochi);
  - d. all'effettuazione di spettacoli di musica dal vivo senza balli;
  - e. all'effettuazione di spettacoli o altre attività di trattenimento.
2. Sono inclusi nella definizione di intrattenimenti musicali "senza ballo":
  - a. l'effettuazione di spettacoli, divertimenti, od attrazioni cui il pubblico assiste consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
  - b. l'effettuazione di intrattenimenti, divertimenti, od attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono avere libero svolgimento a condizione che:
  - a. l'attività accessoria si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
  - b. i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali cioè non devono essere idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale; l'attività accessoria non sia di alcun intralcio al normale svolgimento dell'attività di somministrazione e non sia richiesto agli avventori alcun compenso supplementare per il trattenimento musicale;
  - c. nessun compenso sia richiesto ai frequentatori del locale né sotto la forma di biglietto di ingresso, né sotto la forma di maggiorazione dei prezzi e di consumazione obbligatoria.
4. Lo svolgimento delle attività accessorie di cui al comma 1, lettere a) e b) non è soggetto alla presentazione di alcuna comunicazione o dichiarazione di inizio attività, fatte salve le speciali disposizioni di cui al successivo Capo III in tema di orari di esercizio;
5. In caso di organizzazione di intrattenimenti devono essere rispettate le vigenti norme in materia di inquinamento acustico, ambientale, di sicurezza e di prevenzione incendi;
6. L'installazione e l'uso di videogiochi è sottoposto alle speciali disposizioni di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S n. 773/1931 e della vigente normativa in materia.

### Articolo 25

#### **Attività di gioco lecito nei pubblici esercizi**

1. I titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande possono installare nei locali dell'esercizio apparecchi da gioco o da intrattenimento ed attrazioni dello spettacolo viaggiante a condizione che :
  - a. dimostrino il possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gioco ovvero di altro titolo abilitativo comunque denominato, ove necessario;
  - b. rispettino le speciali disposizioni legislative che regolamentano l'attività di gioco;
  - c. la superficie destinata all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante non superi il 10% del totale della superficie di somministrazione;
  - d. lo spazio destinato all'installazione di apparecchi da gioco lecito rispetti i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

2. Nel caso di installazione di videogiochi nonché in caso di effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società, è fatto obbligo per l'esercente di chiedere al Comune ed esporre in luogo visibile nell'esercizio la Tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 comma 1 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (TULPS).
3. L'esercizio delle attività di gioco lecito di cui al presente articolo è consentito nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività di gioco.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

**CAPO III**  
**ORARI E TURNI DI APERTURA, CHIUSURA INFRASETTIMANALE, PUBBLICITÀ**  
**DELL'ORARIO**

**Articolo 26**

**Orari delle attività accessorie agli esercizi di somministrazione**

1. Le attività accessorie indicate all'art. 25 del presente Piano possono essere effettuate solamente durante il periodo di apertura del locale in cui si svolgono.
2. Al fine di prevenire episodi di disturbo della quiete pubblica, si stabilisce che le attività accessorie elencate all'articolo 25 comma 1 lettere d) ed e) devono osservare il seguente orario:
  - a. All'interno del pubblico esercizio, fino alle ore 01,00;
  - b. All'esterno del pubblico esercizio, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, fino alle ore 24,00;
  - c. Il titolare o il gestore dell'esercizio ha l'obbligo di provvedere ad un abbattimento del 20% dei livelli di emissione sonora, così come stabiliti dal Piano di zonizzazione acustica comunale, a partire dalle ore 23,30 nei giorni feriali, festivi e prefestivi. Il controllo è demandato al Responsabile dell'Area Ambiente.
3. E' fatta salva ogni altra diversa determinazione in materia di orari da adottare con ordinanza sindacale.

**Articolo 27**

**La pubblicità degli orari di apertura degli esercizi di somministrazione**

1. I titolari degli esercizi di somministrazione devono rendere noto al pubblico, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno del locale o altri mezzi idonei di informazione:
  - a. l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio;
  - b. la giornata di riposo infrasettimanale, qualora effettuata.
2. I titolari degli esercizi di somministrazione devono comunicare al Comune l'orario al pubblico di apertura e chiusura del pubblico esercizio e l'eventuale giornata di riposo infrasettimanale con anticipo di almeno 7 (sette) giorni dall'adozione dell'orario, utilizzando i moduli appositamente predisposti dal competente Ufficio Commercio (allegato sub lettera "G" al presente Piano).
3. Le variazioni successive devono essere comunicate con le stesse modalità di cui al comma precedente.

**Articolo 28**

**Turni di apertura obbligatori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 della legge regionale n. 1/2007 ed al fine di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, garantendo una copertura del servizio pubblico nel rispetto della quiete pubblica, il Sindaco può stabilire turni di apertura obbligatori anche per singole zone commerciali così come individuate dall'art. 7 del presente Piano.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

**CAPO IV**  
**LE ATTIVITÀ STAGIONALI**

**Articolo 29**

**Autorizzazioni stagionali alla somministrazione di alimenti e bevande**

1. E' considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in forma stagionale l'attività svolta per un periodo di attività non superiore a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare, anche non consecutivi, con un periodo minimo di apertura di 150 giorni.
2. Per le attività di somministrazione stagionale esercitate nell'ambito dei chioschi degli stabilimenti balneari, si richiede che le strutture necessarie per lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio rimangano comunque montate nel periodo di esercizio dell'attività stessa (es.: servizi igienici, cucine, ecc...).
3. Le autorizzazioni stagionali all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicati.
4. Nel caso in cui l'attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande si svolga in locali oppure in aree di proprietà del demanio comunale o di altra pubblica amministrazione, l'apertura dell'esercizio è subordinato all'assenso scritto dell'Ente proprietario.
5. Il titolare dell'attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande è tenuto a comunicare al Comune, con preavviso di almeno 30 (trenta) prima dell'avvio dell'attività, i periodi di apertura.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo, alla comunicazione di avvio dell'attività dovrà essere allegato l'assenso scritto dell'Ente proprietario.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

**CAPO V**  
**ALTRE FORME DI SOMMINISTRAZIONE**

**Articolo 30**

**Distributori automatici di alimenti e bevande**

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
2. È fatto divieto di somministrazione bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi mediante distributori automatici.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano, si rinvia alle norme vigenti in materia.

**Articolo 31**

**Somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore**

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore è soggetta a dichiarazione di inizio attività.
2. La dichiarazione di inizio attività è presentata al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.
3. Durante le operazioni di somministrazione l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.
4. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:
  - a. le generalità e la fotografia dell'esercente;
  - b. l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
  - c. la firma del responsabile dell'impresa.

**Articolo 32**

**Somministrazione temporanea**

1. In occasione di fiere, feste, mercati, sagre enogastronomiche o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetta a dichiarazione di inizio attività.
2. Nella dichiarazione di inizio attività il soggetto richiedente deve dichiarare:
  - a. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali, di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 1/2007;
  - b. di rispettare le normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare e pertanto di aver presentato o di provvedere a presentare la dichiarazione inizio attività ai fini della registrazione di cui alla D.G.R. 20.04.2006, n. 386 e D.G.R. 15.12.06 n. 1465, così come modificata dalla D.G.R. 23.05.2008, n. 547, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività o almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'attività, se si tratta di un'attività temporanea inferiore alle 48 ore, al competente ufficio comunale che provvederà a trasmetterla alla competente A.S.L.
3. L'attività di somministrazione può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

4. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente Piano, salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.
5. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria della modulistica prevista all'articolo 7 del L.R. 1/07, si stabiliscono i contenuti della dichiarazione e della comunicazione secondo gli schemi sub lettera "H" e sub lettera "I", allegati al presente Piano per farne parte integrante e sostanziale.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona  
**CAPO VI**

**ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE NON SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE**

**Articolo 33**

**Attività di somministrazione soggette a dichiarazione di inizio attività**

1. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività quelle attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:
  - a. nel domicilio del consumatore;
  - b. in forma temporanea;
  - c. negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari;
  - d. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti e di chiunque svolga attività lavorativa nel plesso interessato;
  - e. negli ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, case-ferme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno, senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali e all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.
  - f. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade urbane ed extraurbane principali, delle autostrade, così come definite dal d.lgs. 285/92, salvo quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3 della L.R. 1/2007, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, purché non abbiano accesso dalla pubblica via, e nei mezzi di trasporto pubblici;
  - g. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti esclusivamente per quegli impianti dotati di apparecchiature self-service post pagamento che devono obbligatoriamente installare attività accessorie, nonché per gli impianti relativi a carburanti ad erogazione non automatica (GPL-METANO).

**Articolo 34**

**Procedimento per le attività di somministrazione soggette a dichiarazione di inizio attività**

1. La dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 36 del presente Piano deve necessariamente indicare:
  - a. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
  - b. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 1/2007;
  - c. le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;
  - d. ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività;
  - e. la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui all'art. 36 lettera c) del presente Piano, la superficie utilizzata per l'attività di intrattenimento;
  - a. dichiarazione di aver presentato o di provvedere a presentare la dichiarazione inizio attività ai fini della registrazione di cui alla D.G.R. 20.04.2006, n. 386 ed alla D.G.R. 15.12.06, n. 1465, così come modificata dalla D.G.R. 23.05.2008, n. 547, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, al competente ufficio comunale, che provvederà a trasmetterla alla competente A.S.L.
2. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà avvenire, come previsto dall'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, alla presenza del dipendente addetto o in alternativa allegando alla domanda copia di un documento di identità del richiedente.
3. Alla dichiarazione di inizio attività devono essere allegati:

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

- a. planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq.;
- b. la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c. il certificato di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla normativa vigente o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite ufficio competente comunale;

La suddetta documentazione può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo la presentazione della dichiarazione di inizio attività, ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività.

4. L'attività, oggetto della dichiarazione di inizio attività, può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa e purché questa sia in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune. L'attività deve essere avviata entro 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità che non siano attestati in documenti già in possesso del Comune o acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
6. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente.
7. L'ufficio comunale competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti di cui al comma 1, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune, non inferiore a 30 giorni. È fatto comunque salvo il potere del responsabile del procedimento di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.
8. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria della modulistica prevista all'articolo 7 del L.R. 1/07, si stabiliscono i contenuti della dichiarazione e della comunicazione secondo gli schemi sub lettera "L" e sub lettera "M", allegati al presente Piano per farne parte integrante e sostanziale.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

**CAPO VII**  
**MODIFICHE DATI ANAGRAFICI**

**Articolo 35**

**Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale**

1. La variazioni del rappresentante legale o della denominazione o ragione sociale della ditta, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere comunicata in carta semplice al Comune entro 60 giorni dalla variazione.
2. La comunicazione non implica il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività qualora rimanga invariata la partita IVA e/o il codice fiscale del soggetto esercente l'attività di somministrazione.
3. La variazione del preposto di cui all'art. 19 del presente Piano deve essere comunicata in carta semplice, secondo le modalità di cui al comma 5 del citato articolo, al Comune contestualmente all'inizio della sua attività lavorativa. Tale comunicazione non implica il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

**CAPO VIII**  
**CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

**Articolo 36**  
**Cessazione dell'attività**

1. Il titolare che cessa, a titolo definitivo, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione in carta semplice allegando l'originale dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata.

**Articolo 37**

**Casi di fallimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza. Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.
2. Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.
3. Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.
4. Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.
5. Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.
6. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

**TITOLO IV**  
**IL MONITORAGGIO DELLA RETE**

**Articolo 38**

**La denominazione degli esercizi di somministrazione**

1. Le attività di somministrazione, in relazione all'attività esercitata, possono assumere le seguenti denominazioni:
  - a. ristorante, trattoria, osteria con cucina, pizzeria ed esercizi similari;
  - b. esercizio con cucina tipica ligure, ristorante, trattoria, osteria con cucina in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti della cucina tipica regionale;
  - c. tavole calde, self-service, fast food ed esercizi similari;
  - d. bar tavola fredda: esercizi in cui si somministrano bevande ed alimenti, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti, per i quali vi è la manipolazione nell'assemblaggio della farcitura e nel riscaldamento;
  - e. bar, caffè e simili: esercizi in cui si somministrano prevalentemente bevande comprese quelle alcoliche nonché dolci e spuntini;
  - f. bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia ed esercizi similari: esercizi in cui si somministrano bevande ed un'ampia gamma di generi di pasticceria e gelateria;
  - g. Birrerie, pub, enoteche, sale da thé ed esercizi similari: esercizi specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande.
2. La denominazione di cui al comma precedente ha validità ai soli fini del monitoraggio delle attività di somministrazione alimenti e bevande ed in relazione alla comunicazione prevista all'articolo 55 comma 11 della Legge Regionale n. 1/2007.
3. Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune la denominazione di riferimento tra quelle elencate al comma 1.
4. Nel caso in cui l'esercizio risulti articolato su più reparti, il titolare dell'attività deve segnalare l'attività prevalente intendendo in tal senso l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

**Articolo 39**

**La trasmissione dei dati**

1. Il comune, in ossequio a quanto previsto all'articolo 55 comma 11 della L.R. n. 1/2007, provvede a trasmettere con cadenza semestrale i dati relativi al rilascio delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

**TITOLO V**  
**IL CONSUMO IMMEDIATO SUL POSTO**

**Articolo 40**  
**Il consumo sul posto**

1. Non è soggetto al rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 1/2007 il consumo dei prodotti alimentari sul posto negli esercizi di vicinato (come individuati dall'art. 18 della L.R. n. 1/2007) a condizione che vengano rispettate le seguenti indicazioni obbligatorie:
  - a. non è consentito al titolare dell'esercizio effettuare servizio assistito ai clienti fornendo loro la merce direttamente sui piani e tavoli di appoggio o prendendo ordinazioni;
  - b. il consumo sul posto è consentito solo dopo il pagamento della merce acquistata;
  - c. il prodotto da consumare sul posto deve essere fornito al cliente esclusivamente con stoviglie monouso a perdere;
  - d. le bevande devono essere fornite in confezioni sigillate e con bicchiere monouso a perdere;
  - e. nell'ambito della superficie di vendita non possono essere installati piani di appoggio, con superficie lavabile, fissati a parete ad una altezza inferiore a cm. 110 di larghezza superiore a cm. 40;
  - f. in alternativa ai piani di appoggio sopra descritti, possono essere messi a disposizione del cliente tavoli con piano di appoggio di altezza non inferiore a cm. 110 e superficie lavabile;
  - g. nelle vicinanze dei piani o tavoli di appoggio devono essere sistemati idonei contenitori nei quali i clienti possano depositare le stoviglie dopo l'uso;
  - h. la pulizia dei piani e dei tavoli di appoggio rimane comunque a carico del titolare dell'esercizio, il quale deve altresì provvedere alla integrazione del proprio piano di autocontrollo (reg. CE 852/2004);
  - i. è consentito, nel rispetto del vigente regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, l'utilizzo di area scoperta adiacente al locale a condizione che il consumo sul posto avvenga alle stesse condizioni previste per l'interno del locale.
2. L'esercizio di vicinato di cui al presente articolo può non essere attrezzato con servizi igienici a disposizione del pubblico poiché il consumo sul posto deve essere inteso come servizio reso al cliente per favorire pasti veloci.
3. La sistemazione dei piani o tavoli di appoggio si configura come una modificazione della situazione preesistente del locale e, pertanto, è necessario che il titolare presenti la notifica di variazione significativa con effetto immediato (modificazione di locale senza ampliamento di superficie), in applicazione del reg. CE 852/2004.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche a favore degli artigiani di produzione dei prodotti alimentari, a condizione che il consumo sul posto sia effettuato nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti o comunicanti.
5. Il consumo sul posto negli esercizi commerciali o artigianali è comunque subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune da effettuarsi contestualmente all'avvio del servizio.

**TITOLO VI**

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

**LE PROCEDURE SANZIONATORIE**

**CAPO I  
DECADENZA E REVOCA**

**Articolo 41  
Decadenza dell'autorizzazione**

**alla somministrazione di alimenti e bevande e della dichiarazione di inizio attività**

1. L'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande o la dichiarazione di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande decade:
  - a. qualora vengano meno i requisiti morali o professionali di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 1/2007;
  - b. qualora, salvo proroga nei casi di comprovata necessità di cui all'art. 17 del presente Piano, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non sia iniziata entro un anno dalla data di notifica dell'autorizzazione o entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività;
  - c. qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande risulti non effettivamente esercitata per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
  - d. qualora sia trascorso il periodo massimo di 12 mesi consecutivi così come comunicati dal titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 18, c. 1, del presente Piano, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
  - e. qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo VI della legge regionale n. 1/2007 e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione.
2. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
3. Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande viene emesso dal competente ufficio comunale previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm..

**Articolo 42**

**Revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande**

1. L'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande è revocata quando:
  - a. salvo proroga nei casi di comprovata necessità di cui all'art. 17 del presente Piano, il titolare dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, entro 180 giorni dalla notifica, da parte del Comune, dell'autorizzazione e comunque prima dell'avvio dell'attività non abbia provveduto ad adeguarsi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali;
  - b. il titolare dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande non abbia provveduto a presentare istanza motivata di proroga prima della scadenza dei termini di cui all'art. 16, comma , del presente Piano;

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

- c. i procedimenti amministrativi, avviati per consentire al titolare dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di uniformare l'attività alle prescrizioni impartite, abbiano avuto, entro il termine previsto per la loro conclusione, esito negativo.
  - d. nel caso di attività stagionale, l'esercizio rimanga aperto per un periodo inferiore a quello minimo indicato all'art. 32 comma 1 del presente Piano.
2. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande viene emesso dal competente ufficio comunale previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.
3. Il procedimento amministrativo di revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo massimo di 30 giorni, qualora il titolare dell'autorizzazione produca documentazione idonea a dimostrare di aver avviato le procedure amministrative per regolarizzare la propria posizione.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

**CAPO II**  
**LE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**Articolo 43**

**Sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione o senza aver presentato la D.I.A. di cui all'art. 36 del presente Piano o senza i requisiti morali o professionali, di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 1/2007, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. In aggiunta alla sanzione amministrativa, l'ufficio comunale competente ordinerà la cessazione immediata dell'attività condotta in mancanza del titolo di legittimazione.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui agli articoli da 50 a 62 della L.R. 1/2007 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S).
4. Per ogni violazione delle disposizioni dei capi XII, XIII e XVI della legge regionale n. 1/2007, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
5. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al presente Piano, non soggetta alle sanzioni di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

**CAPO III**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 44**

**Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Piano, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

**PIANO DEI PUBBLICI ESERCIZI: INDIRIZZI E CRITERI PER LA  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BAVANDE**

**INDICE**

**TITOLO I – I PRINCIPI GENERALI E LE DEFINIZIONI**

Art. 1 – Normativa di riferimento	pag.	1
Art. 2 – Finalità del Piano	pag.	1
Art. 3 – Validità del Piano	pag.	1
Art. 4 – Ambito di applicazione	pag.	2
Art. 5 – Definizioni	pag.	3
Art. 6 – Tipologia dell'attività	pag.	3

**TITOLO II – LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE**

**CAPO I – Le disposizioni commerciali**

Art. 7 – La zonizzazione del territorio	pag.	4
Art. 8 – I parametri qualitativi	pag.	4
Art. 9 – La pianificazione	pag.	5

**CAPO II – Le disposizioni urbanistiche**

Art. 10 – Destinazione d'uso dei locali e relative modifiche	pag.	6
Art. 11 – Lo svolgimento dell'attività di somministrazione nella SUB-ZONA 1-B ARENILE	pag.	6

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

### **TITOLO III – LE ATTIVITÀ PUBBLICHE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

#### **CAPO I – I procedimenti amministrativi**

Art. 12 – Autorizzazione all’apertura, trasferimento ed ampliamento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 7
Art. 13 – Allegati alla richiesta di autorizzazione	pag. 7
Art. 14 – Procedimento di rilascio dell’autorizzazione	pag. 8
Art. 15 – Inizio attività di somministrazione	pag. 9
Art. 16 – Proroga	pag. 9
Art. 17 – La sospensione volontaria dell’attività	pag. 9
Art. 18 – Il preposto ed il sostituto alla vendita	pag. 9
Art. 19 – L’ampliamento della superficie	pag. 10
Art. 20 – Il subingresso	pag. 10
Art. 21 – L’affidamento di reparto	pag. 11
Art. 22 – Limitazioni all’esercizio dell’attività di somministrazione	pag. 11
Art. 23 – Impatto acustico e ambientale	pag. 12

#### **CAPO II – Le attività accessorie**

Art. 24 – Autorizzazione alla somministrazione ed attività accessorie	pag. 13
Art. 25 – Attività di gioco lecito nei pubblici esercizi	pag. 13

#### **CAPO III – Orari e turni di apertura, chiusura infrasettimanale, pubblicità dell’orario**

Art. 26 – Orari delle attività accessorie agli esercizi di somministrazione	pag. 15
Art. 27 – La pubblicità degli orari di apertura degli esercizi di somministrazione	pag. 15
Art. 28 – Turni di apertura obbligatori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 15

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

#### **CAPO IV – Le attività stagionali**

Art. 29 – Autorizzazioni stagionali alla somministrazione di alimenti e bevande pag. 16

#### **CAPO V – Altre forme di somministrazione**

Art. 30 – Distributori automatici di alimenti e bevande pag. 17

Art. 31 – Somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore pag. 17

art. 32 – Somministrazione temporanea pag. 17

#### **CAPO VI – Attività di somministrazione soggette a dichiarazione di inizio attività**

Art. 33 – Attività di somministrazione soggette a dichiarazione di inizio attività pag. 19

Art. 34 – Procedimento per le attività di somministrazione soggette a dichiarazione di inizio attività pag. 19

#### **CAPO VII – Modifiche dati anagrafici**

Art. 35 – Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale pag. 21

#### **CAPO VIII – Cessazione e fallimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

Art. 36 – Cessazione dell'attività pag. 22

Art. 37 – Casi di fallimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande pag. 22

Comune di Ceriale  
Provincia di Savona

#### **TITOLO IV – IL MONITORAGGIO DELLA RETE**

Art. 38 – La denominazione degli esercizi di somministrazione	pag. 23
Art. 39 – La trasmissione dei dati	pag. 23

#### **TITOLO V – IL CONSUMO IMMEDIATO SUL POSTO**

Art. 40 – Il consumo sul posto	pag. 24
--------------------------------	---------

#### **TITOLO VI – LE PROCEDURE SANZIONATORIE**

##### **CAPO I – Decadenza e revoca**

Art. 41 – Decadenza dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e della dichiarazione di inizio attività	pag. 25
Art. 42 – Revoca dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande	pag. 25

##### **CAPO II – Le sanzioni amministrative**

Art. 43 – Sanzioni amministrative per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 27
--	---------

##### **CAPO III – Disposizioni finali**

Art. 44 – Rinvio	pag. 28
------------------	---------